

REGOLAMENTO DEI RIFUGI, DELLA CAPANNA E DELL'ALLOGGIO ALPINO CAPANNA SOVELTRA

SCOPO E OBIETTIVI

A Definizione	Art. 1 1 Il fine è di regolamentare la gestione volontaria di tutte le infrastrutture della Società Alpinistica Valmaggese (in seguito SAV). 2 Per gestione si intendono infrastrutturali; impianti, installazioni infrastrutturali, carenza di infrastrutture. 2. a) La gestione dei guardiani; la pianificazione dei turni, la loro formazione, l'attribuzione dei compiti della ristorazione e della conduzione amministrativa, le responsabilità. 2. b) La gestione dei pernottamenti; riservazioni, arrivi e partenze 2. c) La gestione gastronomica; pasti, bibite, rifornimenti delle derrate alimentari. 2. d) La gestione dei rifornimenti nelle infrastrutture. 2. e) La gestione dei trasporti. 3 La SAV mette a disposizione dei volontari le sue infrastrutture ubicate al Piano delle Creste, e l'Alloggio alpino capanna Soveltra durante il periodo delle aperture. 4 Lo scopo è offrire ospitalità agli escursionisti, alpinisti e ai turisti 4. a) Favorire con l'utile della gestione, prima degli ammortamenti e delle imposte, l'apporto di mezzi finanziari nel "Fondo rifugi e capanne" della gestione soci. 5 I prezzi di vendita delle liste di consumazioni sono fissati dal comitato. 6 Sono escluse da questo regolamento le infrastrutture concesse in locazione.
------------------	--

CAMPO DI APPLICAZIONE

B Estensione.	Art. 2 1 I beni immobili (in seguito immobili) sono: il rifugio e la capanna al Piano delle Creste (in seguito PDC) coordinate 680.630 – 138.280, ubicati a 2108 m s.l.m. carta nazionale 1:25000 no. 1271, Basodino e l'Alloggio alpino capanna Soveltra (in seguito Soveltra) coordinate 697.840 – 140.200, ubicato a 1534 m s.l.m. carta nazionale 1:25000 no. 1272 Pizzo Campo Tencia. 2 Gli immobili al PDC mappale no. 3431 RFP di Cevio/Bignasco, sono costituiti con diritto di superficie a sé stante e permanente per la durata di 99 anni con scadenza 19.02.2089. 2. a) L'immobile Soveltra, mappale no. 860 è costituito con diritto di superficie per sé stante e permanente per la durata di 30 anni con scadenza 22.12.2027.
------------------	---

	Art. 3 1 Gli immobili sono coperti da assicurazione contro gli incendi e danni della natura. Art. 4 1 Gli Immobili sono gestiti e amministrati dalla SAV con regolamento di gestione volontaria.
--	--

CONDIZIONI DI UTILIZZO, GESTIONE

C Nomina Compiti. Anticipo.	Art. 5 1 L'Assemblea nomina ogni quattro anni un responsabile del rifugio. 2 I compiti del responsabile sono: 2. a) Controllare a intervalli regolari lo stato degli immobili, degli impianti e delle installazioni. 2. b) Proporre lavori di manutenzione e di miglioria per mantenere e garantire il valore venale degli immobili. 2. c) Segnalare al comitato le carenze alle infrastrutture. 2. d) Pianificare i turni dei guardiani, il coordinamento. 2. e) Organizzare annualmente prima dell'apertura il workshop delle seguenti tematiche: • Informazione sulle infrastrutture. • La comunicazione. • La conduzione. • L'amministrazione. • La conoscenza delle basi di pronto soccorso. • I lavori pratici. • Le informazioni turistiche di base. • La raccolta separata. 2. f) Gestire i pernottamenti 2. g) Coordinare, pianificare, strutturare i rifornimenti gastronomici e derrate alimentari. 2. h) Organizzare i trasporti. 2. i) Stampare il libro delle presenze e il foglio delle consumazioni. 2. l) Esigere il rapporto dei guardiani correttamente compilato di tutti i fogli delle consumazioni. 2. m) Presentare i rapporti dei guardiani per le registrazioni contabili. 2. n) Allestire l'inventario della merce in magazzino a fine stagione per la registrazione contabile. 2. o) Redigere il rapporto scritto all'assemblea ordinaria annuale chiedendone lo scarico della sua gestione. 3 Il responsabile dispone annualmente di un importo massimo di CHF 5000.00 per lavori di manutenzione e riparazione urgenti e necessari a garanzia del regolare svolgimento della gestione. 4 Il responsabile riceve all'inizio di ogni stagione un anticipo, stanziato dal comitato, per l'approvvigionamento.
---	--

RESPONSABILITA'

D Responsabile. Guardiani.	Art. 6 1 Il responsabile dell'infrastruttura è garante degli incarichi ricevuti. 2 I guardiani volontari sono responsabili di tutte le mansioni assegnate. 3 Responsabili e guardiani volontari sono tenuti a usare con cura tutto il materiale messo a disposizione.
----------------------------------	--

NORME E REGOLE

E Responsabili. Guardiani volontari.	Art. 7 1 I responsabili delle infrastrutture e i guardiani volontari della gestione devono osservare il regolamento e la legge sulle derrate alimentari a protezione della salute dei consumatori. 2. Assicurare che, nell'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, siano osservati i principi dell'igiene e che siano messe a disposizione di tutti gli ospiti le informazioni necessarie dell'acquisto delle derrate alimentari. 3 E' severamente proibito: • Fumare all'interno delle infrastrutture. • Utilizzare biancheria da letto all'esterno del rifugio. • Ospitare animali all'interno delle infrastrutture, precisamente in cucina, nei dormitori e nelle camere. • L'utilizzo di biancheria da letto per gli animali.
---	---

CESSAZIONE DELLA RESPONSABILITA'

F Fine della responsabilità del responsabile. Dei guardiani volontari.	Art. 8 1 La responsabilità del responsabile dell'infrastruttura e della gestione cessa annualmente con l'accettazione di scarico da parte del legislativo per la sua gestione 2 La responsabilità dei guardiani cessa con la fine del loro turno e l'accettazione da parte del responsabile dell'infrastruttura e della gestione, del loro rapporto dei guardiani e relativi versamenti.
--	--

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

G Consenso	Art. 9 1 Il presente regolamento è stato accettato dall'assemblea ordinaria del 25.04.2026 2 Entrata in vigore dal 01.01.2027.
---------------	--

Lodano, 09 Marzo 2026/ar.